



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
PROVVEDITORATO REGIONALE DELLA SARDEGNA



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITA'
UFFICIO INTERDISTRETTUALE E.P.E. PER LA SARDEGNA



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITA'
CENTRO GIUSTIZIA MINORILE PER LA SARDEGNA

PROTOCOLLO D'INTESA

TRA

Regione Autonoma della Sardegna,

Provveditorato Regionale dell'amministrazione penitenziaria per la Sardegna (PRAP),

Ufficio Interdistrettuale di esecuzione penale esterna per la Sardegna (UIEPE),

Centro giustizia minorile per la Sardegna (CGM)

Visti

- Gli articoli 27, 114, 116 della Costituzione della Repubblica, nonché la Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante "Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione";
- La Legge 26 luglio 1975, n. 354 recante "Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure private e limitative della libertà" e successive modifiche e integrazioni;
- La Legge 27 maggio 1998, n. 165, recante "Modifiche all'articolo 656 del codice di procedura penale ed alla legge 26 luglio 1975, n. 354", e successive modifiche e integrazioni;
- Il Decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, recante "Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni", nonché il Decreto Legislativo 28 luglio 1989, n. 272 recante "Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, recante disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni";

- Il Decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121- Disciplina dell'esecuzione delle pene nei confronti dei condannati minorenni, in attuazione della delega di cui all'articolo 1, commi 81, 83 e 85, lettera p), della legge 23 giugno 2017, n. 103;
- La Legge 23 novembre 2023, n. 159 recante misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale;
- La Legge 28 aprile 2014, n. 67, recante "Deleghe al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio. Disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili";
- La Legge 22 luglio 1975, n. 382, recante "Norme sull'ordinamento regionale e sulla organizzazione della pubblica amministrazione", nonché il Decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 348, recante "Norme di attuazione dello statuto speciale per la Sardegna in riferimento alla legge 22 luglio 1975, n. 382 e al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616";
- La Legge 8 novembre 2000, n. 328, recante "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";
- La Legge 15 marzo 1997, n. 59, recante "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa", nonché il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";
- La legge 8 agosto 2024, n. 112, Conversione in legge, con modificazioni del decreto-legge 4 luglio 2024, n. 92, recante "Misure urgenti in materia penitenziaria, di giustizia civile e penale e di personale del Ministero della giustizia";
- Il Decreto Legislativo 10/10/2022, n. 150, Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante "delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari";
- La Legge 7 agosto 1990, n. 241 recante "Nuove norme sul procedimento amministrativo";
- La L.C. 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna), così come da ultimo modificate dalla L.C. 31 gennaio 2001, n. 2;
- La Legge Regionale 7 gennaio 1977, n. 1 recante "Norme sull'organizzazione amministrativa della Regione Sarda e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessorati regionali";
- La Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31 recante "Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione";
- Il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- L' Accordo stipulato dalla Cassa delle Ammende con la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome il 26 luglio 2018;
- L'Accordo sancito in sede di Conferenza unificata del 28 aprile 2022 per la realizzazione di un sistema integrato di interventi e servizi per l'inclusione sociale delle persone sottoposte a provvedimenti dell'Autorità giudiziaria limitativi o privativi della libertà personale;

- Il Protocollo d'intesa del 28 giugno 2022 tra Ministero della Giustizia, Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, Cassa delle Ammende per l'attuazione delle linee di indirizzo per la realizzazione di un sistema integrato di interventi e servizi per l'inclusione sociale delle persone sottoposte a provvedimenti dell'Autorità giudiziaria limitativi o privativi della libertà personale;
- La Deliberazione della Giunta Regionale 17/40 del 4 maggio 2023 relativa alla "Istituzione della Cabina di Regia prevista dall'Accordo in Conferenza unificata del 28 aprile 2022 per la realizzazione di un sistema integrato di interventi e servizi per l'inclusione sociale delle persone sottoposte a provvedimenti dell'Autorità giudiziaria limitativi o privativi della libertà personale";
- Il Protocollo d'Intesa sottoscritto tra la RAS, il Provveditorato Regionale dell'amministrazione penitenziaria per la Sardegna (PRAP), l'Ufficio Interdistrettuale di esecuzione penale esterna per la Sardegna (UIEPE), il Centro giustizia minorile per la Sardegna (CGM) in data 23 ottobre 2019, rinnovato in data 7 dicembre 2021;
- L'invito presentato dalla Cassa delle Ammende in data 15 maggio 2023, nonché eventuali ulteriori futuri inviti presentati dalla Cassa delle Ammende, per la programmazione di interventi da realizzarsi congiuntamente alle articolazioni territoriali operanti nel settore delle Giustizia, e cofinanziati dall'amministrazione regionale, in attuazione dell'Accordo sancito in sede di Conferenza unificata del 28 aprile 2022;
- La Direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 che istituisce "norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato", ratificata dall'Italia col Decreto Legislativo 15 dicembre 2015, n. 212 (attuazione della direttiva 2012/29/UE);
- Il Decreto Legislativo 15 dicembre 2015 n. 212 attuativo della Direttiva UE/29/2012 che apporta modifiche al codice di procedura penale ed alle relative norme di attuazione introducendo maggiori tutele alle vittime di reato;
- La citata Direttiva, inoltre, all'art. 8 comma 3 prevede: "Gli Stati adottano misure per istituire servizi di assistenza specialistica gratuiti e riservati in aggiunta a, o come parte integrante di, servizi generali di assistenza alle vittime (...); ed al comma 4 "I servizi di assistenza alle vittime e gli eventuali servizi di assistenza specialistica possono essere istituiti come organizzazioni pubbliche o non governative e possono essere organizzati su base professionale o volontaria";
- La Dichiarazione di Vienna su criminalità e giustizia (X Congresso delle Nazioni Unite sulla Prevenzione del Crimine e il trattamento dei detenuti – Vienna 10-17 aprile 2000);
- La Risoluzione sulla Dichiarazione di Vienna su criminalità e giustizia: nuove sfide nel XXI secolo (Assemblea Generale delle Nazioni Unite – n. 55/59 del 04/12/2000);
- La Raccomandazione del Consiglio d'Europa CM/Rec(2018)8 sulla giustizia riparativa in materia penale del 3 ottobre 2018

Rilevato

che le normative citate delineano, in ordine ai temi della sicurezza, dell'inclusione sociale e dell'esecuzione delle sanzioni e misure penali un assetto delle competenze che richiede un intervento organico e congiunto da parte del Ministero della Giustizia, le relative articolazioni territoriali operanti nel settore delle Giustizia e la

Regione, quest'ultima anche in qualità di coordinatrice e promotrice delle attività degli Enti Locali, del Volontariato e del Terzo settore;

Considerato che le Parti

- intendono dare continuità e maggiore impulso alle forme di collaborazione già avviate con il Protocollo sottoscritto in data 23 ottobre 2019, rinnovato in data 7 dicembre 2021;
- intendono collaborare per il raggiungimento degli obiettivi fissati dalla Costituzione e dalle leggi in materia;
- pongono la sicurezza tra i beni fondamentali che concorrono a garantire benessere, qualità della vita e sviluppo del territorio;
- intendono potenziare attività di *probation* che valorizzino l'esecuzione penale in vista di una più accurata integrazione con il territorio e la comunità di riferimento;
- intendono concorrere all'attuazione di politiche volte al contrasto del fenomeno criminale, con particolare attenzione alla sicurezza delle collettività, anche favorendo lo scambio di buone pratiche e promuovendo il valore della cultura e del lavoro per il recupero di soggetti in esecuzione penale;
- intendono concorrere all'attuazione di servizi di giustizia riparativa attraverso percorsi che promuovano un agire responsabile attraverso la costruzione di azioni consapevoli e responsabili verso l'altro;
- intendono concorrere all'attuazione di un sistema integrato di interventi e servizi socio-sanitari nell'ambito del trattamento dell'utenza penale;
- intendono concorrere all'attuazione di un sistema integrato di interventi e servizi per l'inclusione sociale delle persone sottoposte a a procedimenti penali tramite provvedimenti dell'Autorità giudiziaria limitativi o privativi della libertà personale;
- intendono potenziare i servizi in favore delle vittime di tutte le tipologie di reato;
- intendono potenziare i servizi per l'ascolto e il trattamento degli autori di reato;
- intendono dare attuazione alla Direttiva 2012/29/UE in particolare nella parte in cui viene chiesto agli Stati membri di assicurare alla vittima, in funzione delle sue esigenze, l'accesso a specifici servizi di assistenza riservati, gratuiti e operanti nell'interesse della vittima, prima, durante e per un congruo periodo di tempo dopo il procedimento penale, i quali dovranno essere indicati dalle amministrazioni competenti, anche in collaborazione con le forze dell'ordine e con l'autorità giudiziaria;
- intendono, in un'ottica di capitalizzazione, mettere a valore le rispettive esperienze e le relazioni sviluppate nei relativi progetti

Ritenuto

che la Regione Sardegna e gli Uffici regionali del Ministero della Giustizia confermano i Protocolli d'intesa firmati l'11 settembre 2002 e il 7 febbraio 2006, che impegnano le due Istituzioni in azioni comuni per i soggetti in esecuzione penale;

Vista ogni altra disposizione in materia di esecuzione della pena, e ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990 n. 241

SI STIPULA E CONVIENE QUANTO SEGUE

Art.1

(Finalità)

Le parti sottoscrittrici del presente protocollo si impegnano a realizzare un sistema di servizi integrato con il fine di favorire l'avvicinamento dei soggetti vulnerabili destinatari degli interventi realizzati alla società esistente, creando un contesto che valorizzi le potenzialità e supporti i soggetti coinvolti, nonché favorire l'incremento della sicurezza sociale, del benessere e dello sviluppo delle comunità territoriali sarde, in particolare nel corso degli interventi nei confronti di persone sottoposte a procedimento penale, dell'esecuzione di misure e sanzioni penali, mediante gli strumenti dell'inclusione e della giustizia riparativa, in una prospettiva di welfare generativo e di Giustizia di Comunità.

In particolare le parti, al fine di garantire la continuità degli interventi già promossi frutto di una gestione organica e integrata, ovvero promuovere l'attuazione di nuovi programmi di intervento sul territorio, intendono proseguire la fruttuosa collaborazione in corso, attraverso la programmazione e implementazione di progettualità, tra cui le iniziative finanziate dalla Cassa delle Ammende per l'attuazione di servizi in favore delle vittime e interventi riguardanti il reinserimento sociale di soggetti in esecuzione penale e di giustizia riparativa, con il coinvolgimento degli enti del Terzo Settore da individuarsi con procedure di evidenza pubblica, anche attraverso la co-progettazione. Le Amministrazioni firmatarie si impegnano a collaborare per la programmazione e progettazione condivisa di interventi finalizzati al supporto in favore delle vittime di reato, alla realizzazione dei servizi di giustizia riparativa, all'inclusione delle persone in esecuzione penale e in *probation*, favorendo il coinvolgimento delle comunità territoriali, con particolare riferimento alla realizzazione di:

- a) interventi di sviluppo e potenziamento di servizi per il sostegno alle vittime;
- b) servizi di giustizia riparativa, anche in previsione delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 10/10/2022, n. 150;
- c) programmi di formazione professionale e inserimento lavorativo a favore dei soggetti sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria e potenziamento di servizi ad essi destinati nelle comunità territoriali;
- d) interventi di supporto alla cura di minori e giovani adulti sottoposti a procedimento penale da parte dell'Autorità Giudiziaria Minorile;
- e) interventi di supporto abitativo;
- f) servizi di assistenza e accompagnamento ai soggetti in esecuzione penale e alle loro famiglie;
- g) una rete integrata territoriale con il coinvolgimento attivo delle autorità e delle istituzioni locali, nonché delle associazioni impegnate a vario titolo nell'assistenza alle vittime per promuovere e sviluppare un sistema di servizi e protezione delle persone che si rivolgono alla giustizia, alle forze dell'ordine o ai servizi territoriali, in qualità di vittime, al fine di evitare la vittimizzazione secondaria;
- h) interventi di rafforzamento della tutela delle vittime di reato e, in particolare, potenziamento del sistema di assistenza alle vittime nonché degli strumenti a loro disposizione, avendo come obiettivo la "riparazione", il cui contenuto viene concretamente a dipendere da tutti gli attori coinvolti, ma che, più che esprimere un solo valore economico, deve esprimere un valore di relazione.

Art. 2

(Promozione rete Istituzionale)

Le parti si impegnano a promuovere una rete istituzionale per la coprogettazione e l'attuazione di progetti in favore delle vittime di reato e interventi diretti al reinserimento sociale di soggetti in esecuzione penale e sottoposti a procedimento penale, impegnandosi nello specifico:

- a) a garantire continuità alle attività di coordinamento delle azioni relative ai progetti in corso;
- b) a promuovere, attraverso intese con altri soggetti pubblici e privati e del terzo settore, iniziative ritenute idonee a favorire, nei confronti dei soggetti in esecuzione penale e sottoposti a procedimento penale, l'apprendimento di competenze e di abilità richieste dal mercato del lavoro, così da favorirne il concreto inserimento in contesti lavorativi, con lo scopo di renderli autonomi e slegati da forme assistenziali;
- c) a elaborare, nell'ambito della programmazione di fonti finanziarie comunitarie, nazionali, regionali e locali, progetti, anche sperimentali, in favore di soggetti o gruppi svantaggiati in esecuzione penale, funzionali anche all'acquisizione o all'adeguamento di competenze spendibili sul mercato del lavoro;
- d) a promuovere e gestire percorsi di sensibilizzazione e formazione a favore degli operatori della giustizia, delle forze dell'ordine, della sanità e del sociale, per l'attivazione dei servizi di supporto alle vittime e di giustizia riparativa;
- e) a promuovere e gestire percorsi di sensibilizzazione e formazione a favore degli operatori della giustizia, delle forze dell'ordine, della sanità e del sociale, per l'attivazione dei servizi di ascolto e trattamento per gli autori di reati contro la persona;
- f) a cooperare al fine di assicurare il monitoraggio sull'andamento delle azioni progettuali implementate;
- g) a offrire un coordinamento operativo delle esperienze già esistenti sul territorio, nonché di nuovi interventi da programmare, rivolti alle vittime di reato, agli autori di reato e ai servizi di giustizia riparativa;
- h) a definire procedure operative condivise volte ad accompagnare l'invio delle vittime ai rispettivi servizi competenti nella rete di riferimento, agevolando al contempo anche la loro presa in carico;
- i) a definire procedure operative condivise volte ad accompagnare l'invio degli autori di reato ai rispettivi servizi competenti nella rete di riferimento, agevolando al contempo anche la loro presa in carico;
- j) a realizzare un sistema integrato di procedure e buone prassi tra le istituzioni e gli organismi competenti territorialmente, atto a migliorare "l'aiuto" alle vittime in tutto l'iter giudiziario (dalla rilevazione/segnalazione, all'ascolto alla presa in carico) per evitare la vittimizzazione secondaria;
- k) a svolgere attività di promozione congiunta di sensibilizzazione sul territorio di riferimento – attraverso seminari di studio, convegni, incontri tematici, etc. - relativi alla materia del presente protocollo;
- l) a sostenere attivamente la realizzazione di un sistema integrato di interventi e servizi per l'inclusione sociale delle persone sottoposte a provvedimenti dell'Autorità giudiziaria limitativi o privativi della libertà personale e a procedimenti penali, nonché una programmazione degli interventi in armonia

con le risorse finanziarie dedicate, attraverso lo strumento di *governance* territoriale della Cabina di Regia istituita con Deliberazione della Giunta Regionale 17/40 del 4 maggio 2023.

Art. 3

(Durata)

Il presente Protocollo ha durata triennale, decorrente dalla sua sottoscrizione, e si intende rinnovato tacitamente, se non diversamente richiesto da una delle parti.

Letto, approvato e sottoscritto

Cagliari, li _____

La Presidente della Regione Sardegna

Alessandra Todde

Il Provveditore Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria della Sardegna

Domenico Giuseppe Arena

Il Direttore Interdistrettuale dell'Esecuzione Penale Esterna della Sardegna

Guglielmo Sacco

La Dirigente del Centro Giustizia Minorile per la Sardegna

Giovanna Allegri
